

Pubblicato il 15/05/2018

N. 00518/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00175/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 175 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Generation 3.0 S.r.l., M.L.A. Trading Gmbh, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Primo Michielan, Andrea
Michielan, Francesca Michielan, Alessandro Michielan, Daniele Fantini, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso
lo studio Primo Michielan in Mogliano (TV) via Matteotti, 20;

contro

Comune di Bagnoli di Sopra, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Pizzato, Antonio Cimino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso
lo studio Alessandro Pizzato in Padova, Piazzale Stazione, 7;

nei confronti

Arpav - Dipartimento Provinciale di Padova - Servizio Controllo Ambientale non costituito in giudizio;
Ing.Am. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Stefania Piovesan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Borella in Treviso, viale Cairoli 15;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell'ordinanza sindacale del Comune di Bagnoli di Sopra del 09.01.2017 n. 19, notificata il 15.11.2017, recante ad oggetto ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, Via Settima Strada Fg. 13, Mapp. 138 nonché di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ivi specificamente compresa la nota dell'ARPAV di Padova del 4.10.2017, non conosciuta, richiamata dalla nota del Gruppo C.C. Forestale di Padova del 7.11.2017 prot. 3438, contenente gli esiti dell'accertamento sui campionamenti di materiale, effettuati in assenza di contraddittorio, presso l'area in Bagnoli di Sopra (PD) di proprietà della società ING.AM srl, con salvezza di motivi aggiunti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GENERATION 3.0 S.R.L. il 9/4/2018 :

avverso e per l'annullamento,

dell'ordinanza sindacale del Comune di Bagnoli di Sopra del 18.01.2018 n. 1, notificata il 25.01.2018, recante ad oggetto “correzione e revoca parziale dell'ordinanza n. 19 del 09.11.2017 per la rimozione e smaltimento di rifiuti ai sensi dell'art. 192 c. 3 del D. Lgs. n. 152/2006 via Settima Strada fg. 13 mapp. 318”, notificata il 25.1.2018 nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bagnoli di Sopra e di Ing.Am. S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'ordinanza impugnata, notificata in data 15 Novembre 2017, è stata ordinata l'adozione dei necessari interventi per la rimozione, lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine massimo di 20 giorni dalla notifica del provvedimento, con obbligo di comunicare al comune l'inizio delle operazioni.

Il collegio prende atto che l'ordinanza impugnata fa riferimento a responsabilità di soggetti che hanno illecitamente scaricato in ambiente non destinato a discarica ingenti quantità di rifiuti e con una condotta continuativa tale da dimostrare una particolare propensione a danneggiare l'ambiente.

Tuttavia l'art. 192 del d. lgs. n° 152 del 2006 prevede che l'ordinanza di ripristino sia motivata in relazione al dolo o alla colpa dei soggetti cui la violazione è imputabile.

Ne consegue che non può essere derogata la previsione generale di effettuare la previa comunicazione di avvio del procedimento, essendo questa funzionale all'accertamento istruttorio dell'elemento soggettivo dell'illecito (così Tar Napoli V n° 1651 del 15 Marzo 2018).

La mancata previa comunicazione di avvio del procedimento è stata ritualmente eccepita da parte ricorrente.

Deve pertanto essere accolto sia il ricorso principale che il ricorso con motivi aggiunti, essendo illegittimo per invalidità derivata il provvedimento impugnato con motivi aggiunti di ricorso.

L'amministrazione si dovrà celermente rideterminare, previamente comunicando l'avvio del procedimento.

Resta salva l'eventuale facoltà dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.

Il collegio evidenzia altresì che l'ordinanza impugnata è indirizzata al legale rappresentante di enti giuridici senza che sia stata prevista una responsabilità concorrente in proprio quale persona fisica o comunque una responsabilità di altre persone fisiche.

Il comune di Bagnoli dovrà valutare se oltre alla responsabilità della persona giuridica sussista una concorrente responsabilità di persone fisiche, considerando la particolare gravità del fatto e la sua avvenuta ripetitività nel tempo e più in generale le modalità della condotta che implicano il necessario coinvolgimento di persone fisiche.

La circostanza che il provvedimento impugnato sia dichiarato illegittimo per vizio procedimentale e che il grave fatto illecito sussiste impone di compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati e ordina al comune di Bagnoli di rideterminarsi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO